



25336-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 259/2022
MAURA NARDIN		CC - 08/03/2022
ALDO ESPOSITO	- Relatore -	R.G.N. 16393/2021
GABRIELLA CAPPELLO		
DANIELA DAWAN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Col provvedimento in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di messa alla prova proposta da (omissis) in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-sexies, C.d.S..

2. (omissis) a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il suindicato provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 168 bis e ss. cod. pen., 464 bis e ss. cod. proc. pen..

Si deduce che, in base a quanto disposto dall'art. 168 bis cod. pen., l'istituto della recidiva non opera.

La sospensione del procedimento con istanza di messa alla prova per gli imputati maggiorenni non può trovare accoglimento esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 102 e ss. cod. pen..

Né poteva evincersi la sussistenza dell'abitudine, quale motivo ostativo alla concessione della *probation*.

Il G.I.P. rigettava la richiesta solo in considerazione della sussistenza di un precedente penale neanche ben circostanziato ed individuato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen è rimessa al potere discrezionale del giudice, postulando un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299 che ha precisato, in motivazione, come anche la presenza di un solo precedente penale specifico possa essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi).

Il Giudice, d'altronde, ai fini della valutazione da compiersi, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo valutare solo quelli ritenuti prevalenti (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802).

Si è altresì osservato che il Giudice non è tenuto a valutare il programma di trattamento proposto ove ritenga l'imputato non meritevole del beneficio in ragione della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dalla

commissione di futuri reati (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602).

Il G.I.P. ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati, dando atto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare del precedente specifico per omicidio colposo, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, reato commesso con violazione delle norme della circolazione stradale, il quale si pone unitamente al reato per il quale si procede – di evidente ostacolo alla concessione del beneficio richiesto in ragione della mancata resipiscenza dell'imputato e della sua incapacità di comprendere il disvalore delle condotte delittuose.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'8 marzo 2022.

Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Francesco Maria Ciampi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 4 LUG. 2022

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Gabriella Lanietza

